

LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 1995 N°39

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1998, n. 14 concernente
<<organizzazione della funzione regionale di protezione civile>>.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSITO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art . 1.

1.L' 1 della legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 è così sostituito:

<<1.La Regione è componente del servizio nazionale di protezione civile, istituito dalla legge
24 febbraio 1992, n. 225.

2.La Regione organizza la funzione regionale di protezione civile avvalendosi delle Province ,
dei Comuni e delle Comunità Montane, nel rispetto delle loro attribuite dalla legge 8 giugno
1990, n. 42 e ne disciplina modi e forme di partecipazione.

3. La Regione nell'ambito delle proprie competenze e in osservanza della vigente normativa statale in materia, assicura lo svolgimento delle attività di protezione civile, al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi, e da altri eventi calamitosi.

4. A tal fine, la regione instaura un costante rapporto di collaborazione e partecipazione con gli organi competenti dello Stato, con gli Enti locali, nonché con altri Enti, organismi e associazioni operanti nell'ambito regionale di protezione civile>>.

Art . 2

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 è così modificato:

a) Al primo alinea va anteposto il seguente alinea:

<<-predisposizione e attuazione dei programmi regionali di prevenzione, in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui comma .1 dell'art. 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225>>;

b) al primo alinea, dopo le parole <<piani di protezione civile>> vanno inserite le parole <<di soccorso in emergenza>>;

c) al secondo alinea, dopo le parole <<territorio regionale>>, vanno inserite le parole <<attraverso l'impegno del Sistema informativo regionale di protezione civile gestito da personale del settore>>;

d) dopo il quarto alinea vanno aggiunti i seguenti alinea:

<<-promozione dell'organizzazione di strutture comunali di protezione civile;

-promozione e realizzazione di iniziative volte all'informazione dei cittadini e degli operatori di

protezione civile;

-rilascio pareri ai sensi degli art. 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica>>.

Art .3.

Dopo l'art.2 della legge regionale 26 aprile 1988 , n. 14 , sono inseriti i seguenti articoli;

<<Art . 2-bis.

1.E'istituito il comitato regionale di Protezione Civile quale organo consultivo permanente della Regione al fine di assicurare il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza degli Enti locali , nonché di altri enti, amministrativi e organismi operanti in materia di protezione civile.

2.Il comitato è così composto:

- a) Presidente della Giunta regionale o Consigliere regionale delegato , che lo presiede;
- b) Commissario di Governo o suo delegato;
- c) Prefetti delle province pugliesi o loro delegati;
- d) Comandante della Regione Militare meridionale o suo delegato;
- e) Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;
- f) Presidenti regionali dell'ANCI,o suo delegato , cinque Sindaci in rappresentanza dei Comuni; della Puglia, indicati dalla stessa ANCI;
- g) Presidente regionale dell'UNCCEM ;
- h) Ispettore regionale dei Vigili del Fuoco;
- i) Responsabile regionale del Corpo Forestale dello stato;
- l) Presidente del Comitato regionale della Croce Rossa Italiana ;
- m) Rappresentante del Club alpino italiano(CAI)regionale;
- n) Tre rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale, designati dal Presidente della Giunta regionale,con proprio decreto,tra quelle maggiormente rappresentative, tenendo conto anche del numero dei soci;
- o) Dirigente del Settore regionale di Protezione Civile;
- p) Presidente dell'Osservatorio di Geofisica e fisica cosmica dell'Università degli studi di Bari o suo delegato;

- q) Responsabile del servizio geologico regionale. sino alla costituzione del suddetto servizio e in attesa della nomina del responsabile, viene chiamato a svolgere le funzioni di membro del comitato il Presidente dell'ordine regionale dei Geologi o suo delegato.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica cinque anni.

Art . 2-ter.

1. La regione riconosce la funzione del volontariato di protezione civile quale libera espressione di partecipazione ,di solidarietà e di pluralismo sociale in conformità con i principi stabiliti dalla legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 e della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. E' previsto l'impegno delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei seguenti campi di attività di interesse regionale:

attività conoscitive volte allo studio del territorio e dell'ambiente, finalizzate alla individuazione dei fattori di rischio esistenti e delle loro cause , compreso il censimento delle risorse umane e strumenti disponibili sul territorio regionale;

attività revisionali e preventive volte alla predisposizione di misure atte a ridurre o eliminare i rischi attraverso il controllo , il monitoraggio del territorio e la elaborazione di specifici piani di intervento;

attività formative e informative volte a sensibilizzare ed educare il cittadino anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione ,aggiornamento e specializzazione sulle tematiche di interesse per la protezione civile.

L'impegno nella attività di cui al precedente comma 2 da parte della Regione Puglia, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte al registro generale regionale è regolato da convenzioni stipulate nei termini di cui all'art. 5 della legge regionale 12 marzo 1994, n. 11>>.

Art . 4

Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 26 aprile 1988,n. 14 è sostituito dal seguente:

<<1.L'onere derivante dalla presente legge è già stanziato sul Cap. 0531040 denominato "Funzionamento dell'attività di protezione civile" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e del bilancio pluriennale 1995-1997>>.

Art . 5.

Volontariato

1. E' istituito l'«Elenco regionale delle associazioni di volontariato per la protezione civile».
2. Possono essere iscritte nell'Elenco di cui al precedente comma 1 le Associazioni di volontariato formalmente costituite:

già facenti parte del Registro regionale istituito ai sensi della legge regionale 16 marzo 1994,n. 11;

che prevedono esplicitamente nello statuto le finalità riconducibili a quelle disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992,n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile».

3. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco regionale di protezione civile quelle associazioni che presentano domanda entro il 30 settembre di ogni anno corredate dalla seguente documentazione

Copia autentica dello Statuto Sociale;

Copia autentica dell'elenco dei Soci;

Certificazione delle autorità competenti a dimostrare degli interventi di protezione civile effettivamente svolti;

Informativa sulla Dotazione di eventuali mezzi e strutture possedute o in uso.

4. L'elenco regionale delle associazioni di volontariato di protezione civile è aggiornato annualmente.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.